



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**PARTE GENERALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 07/10/2020 e successivamente  
aggiornato in data 25/01/2021

<b>1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>4</b>
<b>2. RIZZATO S.P.A.</b>	<b>10</b>
<b>3. IL MODELLO 231 DI RIZZATO S.P.A.</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Le finalità del Modello</b>	<b>10</b>
<b>3.2 La costruzione del Modello</b>	<b>11</b>
<b>3.2.1 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione</b>	<b>11</b>
<b>3.2.2 L'adozione del Modello e suo aggiornamento</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Le componenti del Modello</b>	<b>13</b>
<b>3.3.1 Codice Etico di Rizzato S.p.a.</b>	<b>14</b>
<b>3.3.2 Sistema organizzativo</b>	<b>14</b>
<b>3.3.3 La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)</b>	<b>14</b>
<b>3.3.4 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie</b>	<b>15</b>
<b>3.4 Comunicazione e formazione</b>	<b>15</b>
<b>4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>16</b>
<b>4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>16</b>
<b>4.2 Nomina e Composizione dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>17</b>
<b>4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione</b>	<b>17</b>
<b>4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza</b>	<b>18</b>
<b>4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>19</b>
<b>4.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>20</b>
<b>4.7 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>20</b>
<b>4.7.1 Riunioni</b>	<b>20</b>
<b>4.7.2 Verbali e Documentazione</b>	<b>21</b>
<b>4.8 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>21</b>
<b>4.8.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>21</b>
<b>4.8.2 Le segnalazioni dei "Whistleblowers"</b>	<b>22</b>
<b>4.8.3 Gestione delle segnalazioni</b>	<b>23</b>
<b>4.8.4 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>24</b>
<b>5. SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>25</b>
<b>5.1 Principi generali</b>	<b>25</b>
<b>5.2 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio</b>	<b>26</b>

<b>5.3</b>	<b>Criteria per l'irrogazione delle sanzioni</b>	26
5.3.1	Personale dipendente in posizione non dirigenziale	27
<b>5.4</b>	<b>Sanzioni per i membri del Consiglio di Amministrazione</b>	27
<b>5.5</b>	<b>Terzi</b>	28
<b>5.6</b>	<b>Registro</b>	28

## 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### Il regime di Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D.Lgs. 231/01**” o il “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, il/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo Decreto.

### Le Persone fisiche autrici del reato presupposto

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità, sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i “**Soggetti Apicali**”);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i “**Soggetti Sottoposti**”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners commerciali, ai fornitori, consulenti, collaboratori*”.

Infatti, secondo l’indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

L’Ente non risponde (articolo 5, comma 2, del Decreto) se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all’Ente.

La punibilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica per cui la prima sussisterà anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile

ovvero nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

### **I Reati Presupposto**

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i “**Reati Presupposto**”):

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione** di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01. L'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3;
- (ii) **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-*bis*;
- (iii) **delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-*ter*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- (iv) **delitti in materia di falsità in monete**, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis*, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- (v) **delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis.1*;
- (vi) **reati societari**, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) che ha introdotto nel novero dei reati presupposto anche quello di corruzione tra privati ai sensi dell'articolo 2635, comma 3, Codice Civile e dal Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 38, che ha introdotto il reato presupposto di istigazione alla corruzione tra privati ai sensi dell'articolo 2635-*bis*, comma 1, Codice Civile;
- (vii) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*;
- (viii) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*quater.1*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172;
- (ix) **delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinquies*, integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 e in ultimo dalla Legge L. 29 ottobre 2016, n. 199;
- (x) **reati di abuso di mercato**, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinquies* “*Responsabilità dell'ente*” e dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 107 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014”;
- (xi) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime**, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3

- agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*septies*;
- (xii) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*octies*, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
  - (xiii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*novies*;
  - (xiv) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*decies*;
  - (xv) **reati ambientali**, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*undecies*, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;
  - (xvi) **reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
  - (xvii) **delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare**, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare"*, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*duodecies*;
  - (xviii) **delitto di razzismo e xenofobia**, introdotto dall'art. 5, comma 2 della Legge 20 Novembre 2017, n. 167, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*terdecies*;
  - (xix) **delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, introdotti con la "*Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive*", e che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quaterdecies*;
  - (xx) **delitti introdotti dalle disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, previsti all'art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105;
  - (xxi) **reati tributari**, introdotti dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinquiesdecies*, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
  - (xxii) **reati di contrabbando**, introdotti dal Decreto Legislativo 14 Luglio 2020, n. 75, "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*sexiesdecies*.

L'Ente può rispondere della commissione dei delitti sopra indicati anche nella forma del tentativo.

### **Le Sanzioni previste nel Decreto**

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli Enti destinatari della

normativa:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) **La sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, prevedendo che il Giudice determini il *quantum* della sanzione tramite due diverse e successive valutazioni. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente. La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. D.Lgs. 231/01.

b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. 231/01, ossia:

- *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Le sanzioni interdittive non si applicano anche quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito il danno provocato, eliminato le carenze organizzative che hanno originato l'illecito e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Legislatore ha precisato che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

- c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

### **Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

### **Le Condotte Esimenti**

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'**Organismo di Vigilanza**" o l'**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.



Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f) previsione di uno o più canali che consentano di segnalare condotte illecite ai sensi del Decreto (c.d. "whistleblowing").

### **Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria**

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/01, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate a marzo 2014 (di seguito, per brevità, definite le "**Linee Guida**").

## **2. RIZZATO S.P.A.**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. la lavorazione meccanica in genere con specializzazione della trasformazione della lamiera e dell'acciaio inox;
2. l'attività di trasformazione ivi compreso lo stampaggio sia in proprio e per conto terzi di materiali elencati al punto 1 ) e prodotti affini e derivati;
3. il commercio al minuto e/o all'ingrosso, nonché l'importazione o esportazione dei beni e prodotti indicati ai precedenti punti 1 ) e 2);
4. l'assunzione di contratti di agenzia, con o senza rappresentanza, con o senza deposito di contratti di commissione, di qualunque tipo relativi alla vendita dei prodotti di cui sopra sia in Italia che all'estero;
5. l'effettuazione, direttamente o mediante propri incaricati di indagini di mercato, statistiche; cura, redazione, stesura, elaborazione e controllo dei piani commerciali per l'organizzazione e la vendita dei prodotti di cui sopra;
6. l'acquisto, la vendita, la gestione, la concessione in affitto e locazione, nonché la permuta di beni mobili, immobili ed aziende in Italia ed all'estero;
7. l'acquisto, la vendita, la permuta e comunque lo sfruttamento nelle forme e nei modi consentiti dalla legge di opere dell'ingegno, brevetti, marchi, formule, know-how, procedimenti tecnologici e similari.

Essa, inoltre, potrà effettuare in via non prevalente e non nei confronti del pubblico e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere, direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni, azionarie e non, in altre società, imprese od aziende similari od affini; prestare ogni tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi. restano in ogni caso escluse le attività riservate agli iscritti ad albi professionali.

## **3. IL MODELLO 231 DI RIZZATO S.P.A.**

Rizzato S.p.a., consapevole dei principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale ha ritenuto opportuno, munirsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Inoltre, Rizzato S.p.a., secondo quanto previsto dal Decreto, ha istituito un Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

### **3.1 Le finalità del Modello**

Il Modello implementato da Rizzato S.p.a. si propone la finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini del Decreto, connessi alla propria attività;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Rizzato S.p.a., ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso

di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti di Rizzato S.p.a.;

- informare tutti i terzi che operano con Rizzato S.p.a. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

### **3.2 La costruzione del Modello**

Rizzato S.p.a. ha intrapreso una ricognizione delle proprie attività al fine di individuare le aree “a rischio” utili per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, la costruzione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- (i) esame preliminare del contesto di riferimento attraverso l’analisi della documentazione rilevante, al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie Aree di Rizzato S.p.a., nonché i relativi processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- (ii) individuazione delle aree di attività e dei processi “a rischio” o “strumentali” alla commissione di reati, operata sulla base dell’esame preliminare del contesto di riferimento sopra indicato (di seguito, per brevità, le “**Aree a Rischio Reato**”);
- (iii) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo di Rizzato S.p.a. finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, attraverso lo svolgimento di interviste con responsabili di processo e “soggetti chiave”.

L’esito delle attività di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) è stata raccolta e formalizzata in schede descrittive, che formano parte integrante del Modello.

Infine, nella costruzione del Modello si è tenuto altresì conto dei rapporti di *outsourcing*, della particolare struttura organizzativa e della varietà e complessità delle attività svolte.

Nella predisposizione del Modello sono, dunque, state prese in considerazione le specifiche caratteristiche operative e organizzative di Rizzato S.p.a..

#### **3.2.1 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione**

Rizzato S.p.a. ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà e struttura organizzativa, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno di Rizzato S.p.a. e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati

dal Decreto.

Il Modello di Rizzato S.p.a. è costituito da:

- una “**Parte Generale**”, che contiene i principi cardine del Modello stesso;
- più “**Parti Speciali**”, suddivise in relazione alle diverse categorie di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01 ritenuti rilevanti in relazione all’attività della Società e contenenti le Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione dei controlli preventivi implementati da Rizzato S.p.a. al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le Parti Speciali sono state predisposte in relazione ad alcune “famiglie di reato” che, ad esito delle attività di *risk assessment* effettuate, sono state ritenute maggiormente rilevanti in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione e dei processi che caratterizzano la Società. In dettaglio, nelle Parti Speciali sono indicate:

- le fattispecie di reato considerate a rischio;
- le regole di comportamento generali;
- le Aree a Rischio Reato con indicazione per ciascuna di esse:
  - delle attività rilevanti;
  - dei controlli preventivi.

In particolare, il Modello si articola nelle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale C, relativa ai reati connessi alla criminalità organizzata e ai c.d. reati transnazionali;
- Parte Speciale D, relativa ai c.d. reati societari;
- Parte Speciale E, relativa ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati;
- Parte Speciale F, relativa ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
- Parte Speciale G, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza, nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale H, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- Parte Speciale I, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale L, relativa ai reati contro la personalità individuale;
- Parte Speciale M, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale N, relativa ai reati in materia ambientale;
- Parte Speciale O, relativa ai reati tributari;
- Parte Speciale Q, relativa ai reati di contrabbando.

In considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, il Modello è stato redatto avendo riguardo alle fattispecie ritenute di maggiore rilevanza, la cui commissione fosse concretamente e/o astrattamente ipotizzabile nonché tenendo conto dell’infortunio occorso in

data 3 agosto 2018 e dei conseguenti procedimenti.

### **3.2.2 L'adozione del Modello e suo aggiornamento**

L'adozione del Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare ed aggiornare il Modello.

Il Modello non è concepito infatti come un documento statico, ma al contrario è pensato nell'ottica di un continuo aggiornamento in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si vengono a determinare nel tempo. Infatti, esso sarà oggetto di costante aggiornamento e miglioramento.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa, dei processi o delle attività di Rizzato S.p.a.;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica".

### **3.3 Le componenti del Modello**

Formano parte integrante e sostanziale del Modello le seguenti componenti:

- il **Codice Etico** di Rizzato S.p.a., contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari del Modello stesso;
- il sistema di **Procure e Deleghe**, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno di Rizzato S.p.a. (es. ordini di servizio, mansionari);
- la **gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro** implementata da Rizzato S.p.a.;
- il **sistema sanzionatorio** da applicare in caso di violazione del Modello. Per maggiori dettagli, si rinvia al paragrafo 5;
- il **regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, espressione della sua autonomia e indipendenza, che definisce le modalità di funzionamento dello stesso (modalità di convocazione e validità delle riunioni, modalità di esecuzione delle verifiche, ecc.);
- il **sistema procedurale** volto alla **regolamentazione della gestione delle segnalazioni** (ad es. procedura in materia di "*whistleblowing*").

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

### **3.3.1 Codice Etico di Rizzato S.p.a.**

L'adozione del Codice Etico costituisce uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello istituito in Rizzato S.p.a..

Tale documento enuncia i precetti e i valori di trasparenza, correttezza ed eticità a cui i dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Rizzato S.p.a., si ispirano nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Le violazioni del Codice Etico in relazione alle tematiche attinenti al Modello potranno essere segnalate direttamente all'Organismo di Vigilanza e potranno portare a conseguenze sanzionatorie, disciplinari o contrattuali a seconda della qualifica e della tipologia di soggetto che commette la violazione.

### **3.3.2 Sistema organizzativo**

Rizzato S.p.a. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, attualmente, da due membri.

Rizzato S.p.a. ha, inoltre, nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti cui è affidato il controllo di legalità e quello contabile.

### **3.3.3 La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro e conformemente a quanto previsto dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori, operano per conto di Rizzato S.p.a. i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito, "RSPP");
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi o squadra d'emergenza;
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni a Rizzato S.p.a. che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ovvero: a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione; b) i fornitori; c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti; d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

### 3.3.4 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2 lett. c), del Decreto 231, dispone che i Modelli prevedano modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati. La ragione di tale previsione è da rinvenire nel fatto che numerose fattispecie di reato rilevanti per la disciplina in parola, possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie di Rizzato S.p.a..

Il processo di gestione delle risorse finanziarie di Rizzato S.p.a. è basato sui seguenti principi di controllo:

- la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
- la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo;
- la richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata;
- l'autorizzazione nel rispetto dei poteri di firma vigenti;
- il controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato;
- la verifica del pagamento;
- il controllo della fattura;
- l'inserimento in contabilità;
- la documentazione dei controlli svolti.

### 3.4 Comunicazione e formazione

#### Destinatari

Il Modello tiene conto del settore di appartenenza di Rizzato S.p.a. e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i “**Destinatari**”).

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Rizzato S.p.a. nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

#### Formazione/informazione del personale di Rizzato S.p.a.

È obiettivo di Rizzato S.p.a. garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

A seguito dell'approvazione del Modello 231 da parte del Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a., si provvederà a erogare un corso di **formazione** in aula destinato al personale della stessa Rizzato S.p.a. in relazione al Modello Organizzativo e al Codice Etico.

Inoltre, Rizzato S.p.a. Italia provvederà a dare specifica **informativa** sul Modello 231 e sul Codice Etico sia in fase di assunzione che attraverso l'affissione di una copia dei suddetti documenti presso la sede di Rizzato S.p.a. in un luogo accessibile a tutti i Destinatari ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 20 maggio 1970, n.300.

#### Diffusione del Modello e informazione a Terzi

Rizzato S.p.a. prevede altresì la diffusione del Modello e del Codice Etico alle persone che intrattengono con la stessa Rizzato S.p.a. rapporti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, che

si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori) (di seguito, per brevità, i “Terzi”).

In particolare, le Aree / funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di servizio con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all’adozione da parte di Rizzato S.p.a. del Modello ai sensi del Decreto. Rizzato S.p.a. invita, inoltre, i Terzi a prendere visione del Modello e del Codice Etico presenti sul sito della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell’adozione del Modello da parte di Rizzato S.p.a., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione.

#### **4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **4.1 Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza**

Quale ulteriore adempimento ai fini dell’esonero dalla responsabilità l’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01, Rizzato S.p.a. ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello (di seguito, per brevità, “OdV” o “Organismo di Vigilanza”), nonché di curarne l’aggiornamento. Il “Regolamento” dell’OdV, che costituisce parte integrante del Modello stesso, regola i profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

- i requisiti soggettivi dell’OdV, le cause di ineleggibilità e decadenza dell’OdV;
- i presupposti e le modalità di revoca dell’incarico dell’OdV e dei singoli componenti;
- i compiti e poteri dell’OdV;
- le risorse finanziarie assegnate all’OdV;
- i flussi informativi:
  - dall’OdV nei confronti degli organi di Rizzato S.p.a.;
  - nei confronti dell’OdV;
- norme etiche che regolamentano l’attività dell’OdV;
- i profili di responsabilità dell’OdV.

Infine, secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/01 (articolo 6), le caratteristiche dell’OdV, tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d’azione.

##### **Autonomia ed indipendenza**

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell’organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all’Organismo di Vigilanza una elevata posizione gerarchica, e prevedendo un’attività di *reporting* al massimo vertice operativo di Rizzato S.p.a., ovvero al Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell’indipendenza è inoltre



indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

### **Professionalità**

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. A tal fine, l'OdV deve possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure sottoposte a vigilanza, potendo, se del caso, avvalersi per particolari problematiche della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferito da Rizzato S.p.a. apposito incarico di consulenza.

### **Continuità d'azione**

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile a Rizzato S.p.a., in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, tali soggetti devono possedere, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi di Rizzato S.p.a., etc.).

Tenuto conto dell'impegno richiesto all'OdV, allo stesso deve riconoscersi un compenso proporzionale alle funzioni svolte e alle responsabilità che il medesimo organismo si assume.

## **4.2 Nomina e Composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a. decide il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un organo monocratico, il cui componente possiede competenze ed esperienze in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV.

La nomina dell'OdV è resa nota al proprio componente e da questo accettata. Il conferimento dell'incarico è, in seguito, comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli interni, mediante la diffusione di un comunicato interno a Rizzato S.p.a. illustrativo dei poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché la sua collocazione all'interno della struttura organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'OdV riceve un compenso per lo svolgimento dell'incarico.

## **4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione**

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico dell'OdV è fissata in 1 anno, eventualmente rinnovabile per altri 2 anni,

con delibera del Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a..

La cessazione dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il coinvolgimento di Rizzato S.p.a. in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 4.4.;
- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il membro unico sia condannato in via definitiva per un reato compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV.

La revoca dell'OdV è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con voto unanime, previo parere del Collegio Sindacale, dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV. Sino alla data di accettazione dell'incarico da parte del nuovo componente, le funzioni dell'OdV sono svolte dall'OdV in carica.

#### **4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o, se sopravvenuti, di decadenza dell'OdV:

- a) i conflitti di interesse, anche potenziali, con Rizzato S.p.a. che ne compromettano l'indipendenza;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, la condanna penale passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Rizzato S.p.a.;
- d) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il membro dell'OdV e Rizzato S.p.a. tali da compromettere l'indipendenza dello stesso;
- e) essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e

- seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- f) essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto;
  - g) avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
  - h) avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
  - i) avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
  - j) essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

#### **4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

La **funzione** dell'OdV consiste, in generale, nel:

- monitorare e supportare l'applicazione del Modello;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Modello e svolgere indagini in merito;
- diffondere con la massima incisività ed operatività il Modello all'interno di Rizzato S.p.a.;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello;
- verificare l'efficacia del Modello e l'adeguatezza dello stesso, ossia la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati in questione ed evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare ed approfondire la normativa sottesa al Modello, al fine di adeguarlo all'evoluzione legislativa;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni di Rizzato S.p.a.;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello, nell'ambito delle attività di vigilanza;
- promuovere e monitorare tutte le attività di informazione dei Destinatari che dovesse ritenere necessarie o opportune, nonché di promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative di formazione volte a favorire una conoscenza ed una

consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure ad esso connesse, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici all'interno di Rizzato S.p.a.;

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti **compiti**:

- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- redigere con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata al Consiglio di Amministrazione;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste nel Sistema Sanzionatorio se, nel corso delle indagini condotte, sono emerse violazioni del Modello da parte dei Destinatari.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti **poteri**:

- accedere in modo ampio e capillare a tutte le informazioni e tutti i documenti di Rizzato S.p.a. redatti ai fini del Modello, senza necessità di previo consenso e/o autorizzazione;
- effettuare verifiche e ispezioni, anche senza preavviso;
- chiedere informazioni ai membri del Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro soggetto in posizione apicale;
- chiedere informazioni a tutto il personale dipendente;
- chiedere informazioni a collaboratori esterni, consulenti e rappresentanti esterni a Rizzato S.p.a.;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni a Rizzato S.p.a.

#### **4.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di coinvolgere, nel rispetto delle procedure e di ogni altra regola interna di Rizzato S.p.a., professionisti esterni in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

#### **4.7 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

##### **4.7.1 Riunioni**

L'OdV si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

L'OdV può essere altresì convocato, in qualsiasi momento, dal Consiglio di Amministrazione

e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a..  
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno.

#### **4.7.2 Verbali e Documentazione**

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportate nel verbale redatto per iscritto. Il verbale deve riportare i nominativi dei partecipanti alla riunione, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni e le decisioni.

Il verbale è valido se siglato a margine dall'OdV su ciascuna pagina.

All'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva, l'OdV redige verbale analitico.

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

### **4.8 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza**

#### **4.8.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del D.Lgs. 231/01, impone la previsione all'interno del Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello all'interno di Rizzato S.p.a..

L'obbligo di flussi informativi strutturati è concepito quale strumento per l'OdV per:

- a) metterlo in grado di vigilare concretamente sull'efficacia ed effettività del Modello;
- b) l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile o contribuito al verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- c) migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli.

L'obbligo informativo è rivolto a tutte le Aree e soggetti di Rizzato S.p.a., ma in primo luogo alle strutture ritenute a rischio reato.

L'obbligo informativo è rivolto, inoltre, in particolar modo al Consiglio di Amministrazione quale organo di vertice di Rizzato S.p.a..

Gli obblighi informativi non comportano per l'OdV un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati nei documenti ed atti che sono inviati all'OdV dalle diverse strutture interne all'ente, ma soltanto di quei fenomeni che possano comportare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- che possono avere attinenza con violazioni del Modello inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Rizzato S.p.a., i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali riguardo ad eventuali reati D.Lgs. 231/01;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

- le notizie relative a procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
  - eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, anche nella forma di provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, dai quali emergano violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- relative all’attività di Rizzato S.p.a., che possono assumere rilevanza quanto all’espletamento da parte dell’OdV dei compiti ad esso assegnati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i cambiamenti organizzativi e procedurali;
  - gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
  - l’informativa periodica sullo stato avanzamento delle attività formative in ambito D.Lgs. 231/01;
  - copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - eventuali verbali di ispezione in materia di sicurezza da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo e ogni altro documento rilevante in materia di sicurezza.

Rizzato S.p.a. adotta specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV.

In particolare, le informazioni e le segnalazioni possono essere effettuate:

- all’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza: [odv@rizzato.it](mailto:odv@rizzato.it)
- presso la sede legale di Rizzato S.p.a. in Via Martiri della Libertà, 5, Camposampiero (PD), in busta chiusa alla cortese attenzione dell’Organismo di Vigilanza.

#### **4.8.2 Le segnalazioni dei “Whistleblowers”**

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, in conformità alla disciplina prevista dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nel Decreto l’istituto del cosiddetto “whistleblowing”, l’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di Rizzato S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti, possono presentare, a tutela di Rizzato S.p.a., segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Rizzato S.p.a. adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- a) **uno o più canali** che consentano di presentare, a tutela dell’integrità di Rizzato S.p.a., **segnalazioni circostanziate di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del D.Lgs.

231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la **riservatezza dell'identità del segnalante** nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) **almeno un canale alternativo di segnalazione** idoneo a garantire, **con modalità informatiche**, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate<sup>1</sup>.

Rizzato S.p.a., in conformità a quanto previsto da detta normativa, si è dotata dei seguenti canali di segnalazione, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'invio della segnalazione può essere effettuata:

- all'e-mail whistleblowing di Rizzato S.p.a.: [whistleblowing.odv@rizzato.it](mailto:whistleblowing.odv@rizzato.it)
- presso la sede legale di Rizzato S.p.a. in Via Martiri della Libertà, 5, Camposampiero (PD), in busta chiusa alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4.8.3 Gestione delle segnalazioni**

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

In particolare, le segnalazioni ricevute attraverso i canali sopra citati vengono gestite dall'OdV che effettua una prima valutazione della segnalazione al fine di:

- accertare che rientri nell'ambito di competenza dell'OdV;
- verificare che sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa.

---

<sup>1</sup> L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli riguardino l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività di Rizzato S.p.a. o siano oggetto di segreto professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'OdV avvia le attività di istruttoria, in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con una breve nota esplicativa.

In particolare:

- **attività istruttoria:** l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate.
- **nel caso in cui l'OdV ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche,** redige una breve nota esplicativa delle analisi svolte e archivia la segnalazione. Qualora, invece, ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, avvia delle verifiche ad hoc (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione.
- **attività di indagine:** l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta mediante il supporto delle funzioni competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche.
- **misure correttive:** qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'OdV ne chiede l'attuazione.

L'OdV istituisce un registro delle segnalazioni, contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

Tutte le attività di cui sopra devono essere opportunamente verbalizzate dall'OdV. I relativi verbali sono custoditi, a cura dell'OdV, unitamente al registro delle segnalazioni, appositamente istituito e contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute.

#### **4.8.4 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza**

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a., l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a. di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio ed improrogabilmente entro il primo semestre dell'anno in corso, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello e le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse.



L'OdV potrà incontrarsi con il Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita rispettivamente dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione di Rizzato S.p.a.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (i) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- (ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
  - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

## **5. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **5.1 Principi generali**

A fine di garantire l'effettività del Modello viene previsto un sistema sanzionatorio specifico ai sensi del D.Lgs. 231/01 che opera in caso di violazione delle previsioni del Modello stesso, del Codice Etico e delle relative procedure.

Ai sensi dell'articolo 2106 codice civile, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il sistema sanzionatorio integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente ed applicato per i lavoratori di Rizzato S.p.a. (di seguito anche il "CCNL").

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative procedure, da parte dei lavoratori subordinati di Rizzato S.p.a. e/o dai dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2104 codice civile e dell'articolo 2106 codice civile.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle relative procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con Rizzato S.p.a. e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Inoltre, nell'eventualità in cui qualsiasi soggetto con cui Rizzato S.p.a. venga contrattualmente

in contatto (indipendentemente dalla natura formale o meno del rapporto) violi le norme e le disposizioni previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative procedure, troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal sistema sanzionatorio, i cui principi generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel sistema sanzionatorio prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative procedure sono assunte da Rizzato S.p.a. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. 231/01.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/01, il Modello individua le sanzioni e i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Le sanzioni sono oggetto di graduazione, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

## **5.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “**Violazione**” del Modello, del Codice Etico e delle relative procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nel Codice Etico;
- l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nel Codice Etico;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante al fine di assicurare che non vi siano atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dello stesso;
- le segnalazioni che si rivelino infondate effettuate con dolo o colpa grave.

## **5.3 Criteri per l’irrogazione delle sanzioni**

Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- commissione di altra violazione nei precedenti due anni (recidiva);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante a Rizzato S.p.a. e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o connessa al rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline associate alla posizione di lavoro occupata dal soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ad eventuali precedenti disciplinari;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che

- abbiano concorso nel determinare la Violazione;
- eventuale comportamento collaborativo successivo alla contestazione della Violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai lavoratori subordinati dovranno essere irrogate nel rispetto dell'articolo 7 della L. 300/70 (d'ora innanzi, per brevità, "**Statuto dei lavoratori**") e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

### **5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento a detti lavoratori dipendenti, le sanzioni irrogabili nei loro confronti rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo applicato da Rizzato S.p.a. (di seguito, per brevità, il "CCNL").

La violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 del presente Modello può dar luogo, secondo la sua gravità, a provvedimenti disciplinari che sono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione nonché, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Tali provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti di Rizzato S.p.a. ai sensi del CCNL possono consistere in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa, in misura non superiore all'importo di 3 (tre) ore della retribuzione oraria;
- sospensione dalla retribuzione e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
- licenziamento, solo nei casi più gravi.

Le suddette sanzioni saranno irrogate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'OdV.

### **5.4 Sanzioni per i membri del Consiglio di Amministrazione**

Nel caso di violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio stesso per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci, nei limiti delle rispettive competenze previste dalla legge e/o dallo Statuto, assumeranno le iniziative più opportune e adeguate ad accertare e sanzionare la presunta violazione.

## **5.5 Terzi**

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2 da parte di Terzi (es. fornitori, consulenti), Rizzato S.p.a., a seconda della gravità della violazione:

- richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste;
- avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, Rizzato S.p.a. ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei contratti dei medesimi che prevedano:

- l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Rizzato S.p.a., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto;
- il diritto per Rizzato S.p.a. di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

## **5.6 Registro**

Rizzato S.p.a. adotta un registro nel quale deve procedere all'iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2. L'iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.